



Condizioni generali di vendita e consegna

1. Conclusione del contratto

Il contratto si considera concluso nel momento in cui il venditore dichiara di accettare l'ordine con l'invio di una conferma scritta. Le clausole inserite dall'acquirente che modificano o che integrano le presenti condizioni generali di vendita e consegna sono valide solo se espressamente accettate dal venditore sempre tramite comunicazione scritta.

2. Prezzi

I prezzi indicati devono essere intesi come prezzi fissi, franco fabbrica, incluso l'imballaggio per la consegna, salvo quanto diversamente pattuito nella conferma d'ordine. I prezzi indicati sono vincolanti solo per gli ordini accettati.

L'acquirente dovrà pagare tutti i diritti, le tasse, i tributi e simili che sono richiesti per la consegna da effettuarsi fuori dal territorio della nazione del venditore; nel caso in cui il venditore sia tenuto a detti pagamenti, l'acquirente dovrà rimborsarli contro idonea documentazione.

Qualora non sia stato diversamente pattuito nella conferma d'ordine, tutte le spese bancarie e di spedizione sono a carico dell'acquirente.

3. Documenti

Il materiale di documentazione allegato all'offerta (come ad esempio, illustrazioni, disegni, particolari su peso e dimensioni) è vincolante solo se confermato espressamente per iscritto. I preventivi di costo, i disegni e tutto il restante materiale di documentazione non possono essere consegnati né resi accessibili a terzi. Il venditore mantiene la proprietà e il diritto d'autore su questi documenti.

4. Trasferimento dei rischi

Salvo diversa ed espressa previsione contenuta nella conferma d'ordine, il rischio passa all'acquirente al momento della spedizione della merce dalla fabbrica e l'assicurazione dovrà coprire detto rischio dal momento della spedizione della merce dalla fabbrica.

Alle presenti pattuizioni relative alla consegna si applica l'ultima edizione delle "Incoterms" in vigore al momento in cui il contratto è concluso.

5. Tempi di consegna

5.1 I tempi di consegna e le date di consegna devono ritenersi approssimativi, salvo il caso in cui sia stato diversamente pattuito nella conferma d'ordine. I tempi di consegna si calcolano dalla data della conferma d'ordine e non prima che tutti i dettagli tecnici siano stati messi a punto. Tutte le conferme debbono intendersi subordinate alla concreta possibilità di consegna.

5.2 Tempi e date di consegna dovranno ritenersi vincolanti solo se l'acquirente adempie puntualmente alle proprie obbligazioni, in particolar modo rispetta le scadenze pattuite per i pagamenti e fornisce la prova che tutte le autorizzazioni necessarie siano state ottenute.

5.3 Se la consegna è in ritardo a causa di una delle circostanze specificate alla clausola 9 o a causa di fatto dell'acquirente, al venditore spetterà una proroga del tempo di consegna proporzionata alle circostanze. Se la consegna è ritardata, l'acquirente non ha diritto né al risarcimento dei danni né alla risoluzione del contratto.



6. Esame ed accettazione dei prodotti e dei servizi

6.1 L'acquirente dovrà esaminare i prodotti spediti ed i servizi resi immediatamente dopo il ricevimento e comunicare al venditore in forma scritta entro cinque giorni la natura, il contenuto e lo scopo di ciascun reclamo eventuale. Se l'acquirente non effettua alcuna comunicazione, la spedizione ed i servizi si riterranno accettati. L'acquirente dovrà comunicare immediatamente al vettore ed alla sua società di assicurazione qualsiasi eventuale danno verificatosi nel corso della spedizione.

6.2 Sono consentite consegne parziali.

6.3 Se l'acquirente non accetta la consegna nel giorno contrattualmente convenuto, è tenuto comunque ad effettuare i pagamenti dovuti alla consegna. Il venditore provvederà al magazzinaggio degli oggetti consegnati a spese ed a rischio dell'acquirente.

6.4 Se l'acquirente non adempie alla propria obbligazione di accettare la consegna per qualsiasi ragione, il venditore potrà chiedergli per iscritto di farlo in un termine ragionevole; salvo che l'acquirente abbia annullato l'ordine oppure dalla sua condotta si evinca inequivocabilmente che la fissazione di un ulteriore termine non sortirebbe alcun risultato. Il venditore potrà allora risolvere il contratto con una semplice comunicazione scritta (senza bisogno di adire l'autorità giudiziaria) relativamente a quella parte della consegna che non è stata accettata e chiedere all'acquirente il risarcimento del danno subito a causa dell'inadempimento. Salva la prova di ulteriori danni, questi si considerano pari almeno alla somma che è già stata pagata e comunque ad una somma non inferiore al 15% del valore dell'ordine.

6.5 Per servizi ai fini del presente contratto si intende la consulenza e l'assistenza tecnica rese dal venditore su richiesta dell'acquirente in relazione alla selezione e alla consegna degli articoli.

7. Pagamento

7.1 Qualora non sia stato diversamente pattuito in forma scritta, i pagamenti devono essere eseguiti dall'acquirente alla sede del venditore e con moneta avente corso legale nel Paese in cui ha sede il venditore al più tardi al momento in cui le merci sono pronte per la spedizione, senza alcuna detrazione.

7.2 In caso di consegne parziali saranno dovuti corrispondenti pagamenti parziali.

7.3 Se la merce da consegnare è stata spedita prima del pagamento dell'intera somma dovuta dall'acquirente per contratto, la merce stessa rimarrà di proprietà del venditore fino a quando il pagamento non sia stato completato.

7.4 Se l'acquirente è in ritardo con i pagamenti, il venditore può sospendere l'esecuzione del contratto e chiedere la restituzione di quanto già consegnato, senza per questo limitare i propri ulteriori diritti. Il tasso di interesse per i pagamenti ancora dovuti è quello indicato ex D.Lgs 231/2002.

7.5 Anche nel caso in cui l'acquirente accampi delle pretese, egli sarà comunque tenuto ad adempiere pienamente alle proprie obbligazioni nei confronti del venditore e non potrà invocare compensazione alcuna.

8. Garanzia

8.1 Salve le seguenti disposizioni, il venditore si impegna a rimediare a qualsiasi difetto che limiti l'utilizzabilità degli articoli consegnati, nel caso in cui il difetto dipenda da materiale o errori nell'esecuzione.

8.2 La garanzia inizia al momento in cui il rischio passa all'acquirente e rimane in vigore per sei mesi.

8.3 Le stesse condizioni per la garanzia applicabili agli articoli originariamente consegnati verranno applicate anche agli articoli successivamente consegnati in base alla garanzia.

8.4 Le obbligazioni di garanzia del venditore devono ritenersi adempite ove il venditore provveda alla sostituzione delle parti viziate. Gli eventuali diritti e tasse saranno pagati dall'acquirente.

8.5 Le obbligazioni di garanzia del venditore non si estendono ai difetti attribuibili ai materiali sostituiti dall'acquirente o ai disegni imposti dall'acquirente. Le obbligazioni di garanzia si estinguono in ogni caso qualora l'acquirente non utilizzi parti di ricambio originali GRAF.

8.6 La garanzia si applica solo ai vizi che si verificano in seguito ad un uso appropriato, nel rispetto delle

Graf Italia s.r.l. unipersonale

Guarnizioni + accessori

Via Zanica, 47/49

24126 Bergamo

ITALIA



condizioni previste dal contratto. Non si applica ai vizi per i quali la causa si è verificata dopo il trasferimento del rischio, né ai vizi dovuti a carenze nella manutenzione, nel magazzinaggio o nella installazione da parte dell'acquirente, alle modificazioni effettuate senza il consenso scritto del venditore o al normale uso e consumo.

8.7 E' esclusa ogni garanzia in merito alla conformità degli articoli a consentire determinate performance. L'eventuale non idoneità all'uso dei prodotti a raggiungere un determinato livello di performance produttiva non può essere in alcun modo imputato al servizio di consulenza come indicato al punto 6.5. Questa attività viene espletata su richiesta dell'acquirente a cui spetta integralmente la responsabilità della scelta degli articoli. Salvo diversi accordi in forma scritta.

8.8 In nessun caso l'acquirente potrà chiedere un risarcimento per danni di qualsiasi genere che non riguardino gli stessi articoli consegnati, in particolar modo per perdite di produzione, di utilizzo, di ordini, profitti e altre perdite dirette o indirette.

8.9 Spetta all'acquirente la responsabilità per l'osservanza delle norme sulla sicurezza (occhiali di protezione, ecc).

9. Circostanze eccezionali

9.1 Le seguenti circostanze si considerano casi eccezionali se sorgono dopo che il contratto è stato concluso oppure ne impediscono l'esecuzione: vertenze aziendali e tutte le circostanze fuori dal controllo delle parti, come ad esempio incendi, sequestri, embarghi, rivoluzioni, divieti statali, difficoltà generalizzate di rifornimento, mancanza di parti prefabbricate, restrizioni al consumo di energia e simili.

9.2 La parte che invoca una delle precedenti circostanze dovrà immediatamente comunicare all'altra parte il momento in cui iniziano ed il momento in cui cessano.

9.3 Le conseguenze di queste circostanze sui termini per l'adempimento delle obbligazioni di entrambe le parti sono regolate alla clausola n. 5. Se qualcuna di queste circostanze rende impossibile per una delle parti l'adempimento dell'obbligazione, ciascuna parte avrà il diritto di chiedere la risoluzione del contratto con una semplice comunicazione scritta (senza ricorrere ad una azione giudiziaria), a condizione che la controparte sia stata preventivamente avvisata per iscritto. Le parti dovranno risolvere transattivamente la questione dei costi sostenuti per l'esecuzione del contratto; intendendosi per costi le spese effettivamente sostenute. Ciascuna parte deve fare in modo di limitare i propri danni. Se è stata già effettuata la consegna all'acquirente, la parte del prezzo del contratto che corrisponde alla consegna rientra nei costi del venditore, ai fini del presente paragrafo.

10. Risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto per qualsiasi causa non pregiudicherà i diritti delle parti sorti durante il periodo di validità del contratto e sino alla risoluzione.

11. Legge applicabile e giurisdizione

11.1 Tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal presente contratto saranno definite dall'autorità giudiziaria ordinaria competente nel luogo in cui si trova la residenza o la sede del convenuto.

11.2 La convenzione di Vienna sui contratti per la vendita internazionale di merci non si applica, salvo diversamente pattuito.